

AVV. JESSICA PRONI

Via Luigi Busi, 15/2
40134 Bologna
Tel. 320-8442222

jessica.proni@ordineavvocatibopec.it

avv.jessica.proni@gmail.com



ECC.MO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

IN RIASSUNZIONE DINNANZI AL GIUDICE

RITENUTO MUNITO DI GIURSDIZIONE

nell'interesse del sig. Davide Calzolari (C.F. CLZDVD76A20A944M), nato a Bologna il 20.01.1976 e residente a Castiglione dei Pepoli (BO), in via Toscana n. 48, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Jessica Proni (C.F. PRNJSC90C56E335G, pec. jessica.proni@ordineavvocatibopec.it; fax 051-267955) del foro di Bologna con elezione di **domicilio digitale** presso l'indirizzo PEC: jessica.proni@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

- Regione Emilia - Romagna (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta Regionale;
- Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna (C.F. 91388210378), Centro per l'impiego di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (C.F. 92038610371), in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Gramsci 12 - 40138 Bologna (BO);

NEI CONFRONTI DI



Gian Domenico Maccentelli (C.F. MCCGDM59H27H720F), nato a Salsomaggiore Terme (PR), il 27.06.1959, residente in via Ugo Foscolo, 2, 40123 Bologna;

PREMESSO CHE

1. L'odierno ricorrente in data 11 maggio 2022 ha presentato ricorso innanzi al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, per l'annullamento del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il sig. Calzolari viene dichiarato non idoneo nella prova orale per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (**doc. 1**), nonché di tutti i provvedimenti ad esso connessi.
2. Si riporta di seguito la trascrizione integrale del ricorso originario:

*** **

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA - ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
RICORSO
CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse del sig. Davide Calzolari (C.F. CLZDVD76A20A944M), nato a Bologna il 20.01.1976 e residente a Castiglione dei Pepoli (BO), in via Toscana n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Adele Pagliani (C.F. PGLNLT88B61711Z fax 051-0822898, pec: nicoletta.pagliani@ordineavvocatibopec.it) del foro di Bologna come da procura in calce, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in via De' Carbonesi n. 6, Bologna (Bo), nonché con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC nicoletta.pagliani@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

- Regione Emilia - Romagna (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta Regionale;
- Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna (C.F. 91388210378), Centro per l'impiego di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (C.F. 92038610371), in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Gramsci 12 - 40138 Bologna (BO);

NEI CONFRONTI DI



Gian Domenico Maccentelli (C.F. MCCGDM59H27H720F), nato a Salsomaggiore Terme (PR), il 27.06.1959, residente in via Ugo Foscolo, 2, 40123 Bologna;

**PER L'ANNULLAMENTO,
previa sospensione cautelare,**

1. del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il ricorrente viene dichiarato **non idoneo** nella prova orale per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (doc. 1).

2. del provvedimento recante l'elenco dei candidati idonei/non idonei in ordine di lista di avviamento del 02.03.2022, nella parte in cui il ricorrente risulta **non idoneo** (doc. 2);

3. della determinazione n. 302 del 5 maggio 2022 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, portante l'elenco dei candidati idonei/non idonei aventi titolo dalla lista di avviamento trasmessa con nota prot. n. 1389 del 29/11/2021 per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B, nella parte in cui viene confermata la **non idoneità** del sig. Davide Calzolari (doc. 3).

4. di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché di incogniti estremi, ivi compreso per quanto occorrer possa:

- Della determina n. 985 del 26/07/2021 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro con cui è stata disposta l'approvazione dell'avviso pubblico per l'avvio della selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 16 l.56/87 presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS -policlinico Sant'Orsola, per n. 22 posti di coadiutore amministrativo cat. B, tempo indeterminato - tempo pieno, n. richiesta BO 4732/2021, e relativo avviso allegato (doc. 4);
- della determina n. 1389 del 29/11/2021 della Regione Emilia Romagna - Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro, portante l'approvazione della graduatoria per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato, ad orario pieno, per il profilo di coadiutore amministrativo cat. B, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Irccs - Policlinico di Sant'Orsola, codice richiesta BO 4732/2021 (doc. 5);
- della determina del Direttore SUMAGP n. 33 del 14/01/2022 di nomina della Commissione di valutazione dell'avviso di selezione per la valutazione di idoneità di personale avviato a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 22 unità nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987, per le esigenze dell'Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola (doc. 6);
- del telegramma di convocazione dei candidati con diritto di precedenza per il 21 gennaio 2022 (prima seduta) (doc. 7);
- della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 gennaio 2022 (doc. 8);



- del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 1 al n. 54 per il 2 marzo 2022 -2a seduta (doc. 9);
- del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 55 al n. 102 per il 29 marzo 2022 (doc. 10);
- della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 29 marzo 2022 (doc. 11);
- del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 103 al n. 135 per il 21 aprile 2022 – terza seduta (doc. 12);
- della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 aprile 2022 (doc. 13);
- del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 136 al n. 144 per l'11 maggio 2022 – quarta seduta (doc. 14).

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'immissione in ruolo per la posizione oggetto della procedura per cui è causa, previa sua ammissione con riserva, e per la conseguente

condanna

dell'Amministrazione a provvedere anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

nonché ex art. 116 comma 2 c.p.a.

per la tutela de diritto di accesso del ricorrente agli atti e ai verbali delle prove della procedura concorsuale, richiesti in data 6 maggio 2022 (doc. 15 e 16) e negati dall'Amministrazione in data 9 maggio 2022 (doc. 17 e 18).

In fatto

- Con Determina n. 985 del 26.07.2021 la regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro – previa specifica richiesta di avviamento a selezione presentata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna/IRCCS Policlinico di Sant'Orsola (codice richiesta BO 4732/2021) – ha approvato l'avviso pubblico per l'avvio della selezione ex art. 16 L. 56/87 presso la predetta Azienda Ospedaliera volto alla copertura di 22 posti a tempo indeterminato tempo pieno, per il profilo professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO cat. B (doc. 4).
- L'avviso prevedeva una prima selezione sulla base delle liste di collocamento secondo i criteri indicati nell'avviso (doc. 4 pag. 10) e, a seguire, due prove consistenti in:
 1. “un test con quesiti a risposta multipla su argomenti di comprensione logica, cultura generale e competenze informatiche, quali conoscenza dei programmi informatici di office (Word, Excel)”;
 2. “un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento dal quale deve emergere una buona conoscenza della lingua italiana” (doc. 4 pag. 8);
- In data 29.11.2021, a seguito di opportuna istruttoria effettuata sulla base dei criteri indicati nell'avviso, è stata pubblicata la graduatoria in cui venivano ammessi 1329 candidati (doc. 5);
- Il sig. Calzolari ha partecipato alla selezione collocandosi 17° con punteggio pari a 109 (doc. 5 pag. 9);
- Con avviso di convocazione notificato il 4 febbraio 2022, il sig. Calzolari viene convocato per lo svolgimento delle prove scritte e orali per il giorno 2.3.22. In quel momento, il sig. Calzolari ha appreso che alle prove di concorso sarebbero stati convocati soltanto i primi 54 in graduatoria (doc. 1 pag. 4 punto 14);



- Il sig. Calzolari ha partecipato alle prove tenutesi in data 2 marzo 2022 ed ha superato la prova a risposta multipla, rispondendo in modo corretto a 8 domande su 10 (doc. 1, pag. 8);
- Seguiva quindi la prova orale, nel corso della quale il sig. Calzolari ha estratto la seguente domanda: "quale finalità assolve la sezione Amministrazione Trasparente presente su ogni sito web delle pubbliche amministrazioni?" (doc. 1);
- All'esito della prova orale, il sig. Calzolari è stato ritenuto non idoneo (doc. 1 e 2);
- il Sig. Calzolari ha prontamente presentato istanza di accesso agli atti per comprendere quale fosse la motivazione di tale idoneità in quanto durante la prova orale non gli erano stati mossi rilievi negativi. In data 01.04.2022, l'Amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti (doc. 19 e 20), concedendo al ricorrente l'ostensione del verbale del 02.03.2022 (doc. 1).
- Da detto verbale è emerso che la non idoneità è stata giustificata sulla base della seguente motivazione: "il candidato ha risposto alla domanda in maniera generica con imprecisioni, senza utilizzare la terminologia corretta" (doc. 1 pag. 11);
- All'esito della selezione sono risultati idonei 2 candidati: De Pace Giuseppe Ivano e Maccentelli Gian Domenico;
- Il ricorrente, ritenendo illegittima la propria valutazione di inidoneità, ha presentato prontamente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per poter presentare ricorso innanzi a Codesto Tribunale (doc. 21 e 22);
- Codesto Tribunale in data 4 maggio 2022 ha accolto la predetta istanza, valutando le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio non manifestamente infondate in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati (doc. 23);
- Come è possibile evincere dalla documentazione pubblicata sul portale della procedura concorsuale in oggetto (<https://www.aosp.bo.it/it/content/avviamento-selezione-ai-sensi-dellart-16-15687-presso-lirccs-azienda-ospedaliero-universit-0>), l'Amministrazione ha proseguito la selezione nei confronti dei candidati in posizione successiva in graduatoria. Nel dettaglio: il 29 marzo 2022 sono stati esaminati i candidati dal n. 55 al n. 102 e sono stati dichiarati idonei 5 esaminati (doc. 10 e 11); il 21 aprile 2022 sono stati esaminati i candidati dal n. 103 al n. 135 e ne sono stati dichiarati idonei 8 (doc. 12 e 13); sono infine stati convocati i candidati dal n. 136 al n. 144 con prove previste per la data dell'11 maggio 2022 (doc. 14).
- In data 5 maggio 2022, con determinazione n. 302 del 5 maggio 2022, è stato pubblicato l'esito finale parziale (come denominato sul portale) contenente l'"elenco dei candidati idonei/non idonei aventi titolo dalla lista di avviamento trasmessa con nota prot. n. 1389 del 29/11/2021 per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. b", in cui viene confermata la non idoneità del sig. Calzolari (doc. 3).
- In data 6 maggio 2022 il ricorrente ha presentato nuova istanza di accesso agli atti per ottenere gli atti e i verbali delle prove concorsuali successive alla propria (doc. 15 e 16), che veniva tuttavia diniegata in data 9 maggio u.s. dall'Amministrazione con la seguente motivazione: "non è possibile accogliere la sua richiesta in relazione alla visione dei verbali delle prove concorsuali svolte nelle giornate di martedì 29/03/2022,



giovedì e da 21/04/2022 svolgersi nella giornata di mercoledì 11/05/2022, in quanto avendo sostenuto la prova di idoneità il giorno mercoledì 02/03/2022, non risulta essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale" (doc. 18).

Tutto ciò premesso, la valutazione di inidoneità resa dall'Amministrazione è illegittima per le seguenti motivazioni,

IN DIRITTO

In rito

Il ricorrente ha avuto contezza delle motivazioni della inidoneità nella prova orale solamente in data 1 aprile 2022, a seguito del riscontro alla prima istanza di accesso agli atti.

In data 2 marzo 2022, data di adozione del provvedimento di inidoneità della prova orale, il ricorrente non aveva la possibilità di comprendere la illegittimità di tale determinazione. Ed infatti, solo con la visione dei criteri e delle motivazioni relative a tale valutazione il sig. Calzolari ha appreso la portata illegittima e quindi lesiva di detta inidoneità.

Si precisa che il verbale della prova orale, ottenuto con la prima istanza di accesso agli atti, non risulta essere stato oggetto di pubblicazione.

Non vi è dunque motivo per escludere l'applicabilità alla materia concorsuale del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n. 12 del 02.07.2020 in tema di procedura di gara, in base al quale "la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta" (Ad. Plen., sent. 2 luglio 2020, n. 12).

Nel caso di specie, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti giustifica la dilazione temporale dell'esercizio dell'azione processuale al momento del riscontro dell'Amministrazione in quanto i motivi di ricorso sono direttamente consequenziali alla conoscenza dei documenti ottenuti dall'accoglimento dell'istanza di accesso.

Pertanto, in una prospettiva di legittimo affidamento del ricorrente, si rammenta che nella preliminare valutazione svolta da Codesto Tribunale in sede di ammissione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso è stato valutato non manifestatamente infondato, con ciò escludendo implicitamente la tardività del medesimo al 4 maggio 2022, data di adozione del decreto di ammissione.

Nel merito

- I. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA: CRITERI DI VALUTAZIONE DIFFORMI DALL'AVVISO PUBBLICO;
- II. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.3 D.P.R. n. 487 del 1994: MANCATA INDICAZIONE DELLE MATERIE D'ESAME;
- III. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA: DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

La valutazione di inidoneità della prova orale del sig. Calzolari è illegittima in quanto:



I. motivata sulla base di criteri diversi e difforni da quelli indicati nel bando;

II. svolta su materie non specificate nel bando;

III. vi è una disparità di trattamento tra i concorrenti esaminati nelle prime sedute rispetto a quelli esaminati in quelle successive poiché i criteri e le materie di esame vengono esplicitati di volta in volta dalla Commissione nel corso dello svolgimento delle prove e in via induttiva dalle domande sottoposte ai candidati.

I. La Commissione ha valutato non idoneo il sig. Calzolari nella prova orale in quanto “il candidato ha risposto alla domanda in maniera **generica** con **imprecisioni**, senza utilizzare la terminologia corretta”.

Si evidenzia, tuttavia, come nell’avviso di avvio della procedura veniva specificato che dal colloquio orale doveva esclusivamente “emergere una buona **conoscenza della lingua italiana**”.

Solo successivamente, ed in particolare nel verbale delle operazioni di esame del 3 marzo 2022 redatto in pari data, la Commissione ha aggiunto i seguenti criteri di selezione: “La Commissione valuterà le prove sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché della capacità di sintesi, della **padronanza dell’argomento** e della consapevolezza del posizionamento della figura professionale all’interno di un’organizzazione complessa. Tale complesso di conoscenze costituisce requisito minimo indispensabile per l’idoneità” (**doc. 1** pag. 5).

Questo nuovo criterio è a ben vedere illegittimo non solo perché indicato in un momento successivo rispetto all’avviso pubblico di avvio della procedura, ma soprattutto perché nel predetto avviso non sono state indicate le materie dell’esame orale sulla base delle quali sarebbe stato possibile valutare la padronanza degli argomenti.

Si rammenta infatti che l’esame orale avrebbe dovuto solamente vertere sulle “attività previste per il profilo in argomento”, senza ulteriori ed opportune specificazioni di sorta.

II. L’indicazione delle materie della prova orale è dunque assente o quantomeno eccessivamente generica, in manifesta violazione dell’art. 3 comma 2 D.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale “Il bando di concorso (...) deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali”.

L’avviso di avvio della selezione in oggetto afferma in modo estremamente vago che verrà svolto “un colloquio relativo all’ambito di attività previste per il profilo in argomento”.

Stante la genericità della prova, il criterio di valutazione indicato nel bando non poteva che avere ad oggetto la sola conoscenza della lingua italiana.

Tuttavia, tale requisito non è stato poi applicato dalla Commissione, essendosi questa focalizzata sull’assenza un linguaggio tecnico relativo ad una materia mai meglio specificata nell’avviso pubblico.

III. A ciò va aggiunto che l’indicazione postuma dei criteri di valutazione e delle materie di esame, se osservata unitamente alle modalità operative di selezione mediante suddivisione in gruppi di 54 partecipanti per volta, determina una **disparità di trattamento** tra i concorrenti.

Ciò in quanto le materie di esame nonché i criteri di valutazione vengono esplicitati nel corso delle prove dalla Commissione, comportando un vantaggio degli ultimi chiamati rispetto ai primi.



Anche per tale ragione si insiste per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

**ISTANZA DI SOSPENSIONE
E DI CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

Nelle considerazioni che procedono è il fumus boni iuris del ricorso.

Altrettanto lampante risulta il pregiudizio gravissimo che il ricorrente subisce dagli atti impugnati in esito ai quali si vede illegittimamente privato delle possibilità di prendere servizio nella posizione concorsuale messa a bando.

Aggiungasi altresì che, anche con riguardo al bilanciamento degli interessi, l'ammissione con riserva del ricorrente al periodo di prova per il ruolo oggetto della procedura costruisce lo strumento che consente di preservare le esigenze di tutti, ivi comprese quelle dell'Amministrazione che altrimenti si esporrebbe a possibili azioni risarcitorie da parte del ricorrente e degli altri candidati in caso di accoglimento nel merito del presente ricorso.

Ciò premesso, in accoglimento della presente domanda cautelare, si auspica che l'Ecc.mo TAR adito voglia sospendere i provvedimenti di inidoneità impugnati e conseguentemente disporre l'ammissione del ricorrente alla posizione concorsuale per cui è causa con riserva di successiva conferma del provvedimento all'esito del giudizio.

**** * * * *

SUL DINIEGO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., si domanda a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare all'Amministrazione resistente l'ostensione dei verbali e degli atti concernenti le ulteriori prove concorsuali della procedura in oggetto, illegittimamente dalla medesima diniegati (docc. 17 e 18).

Ebbene, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione, l'interesse diretto ed attuale del ricorrente sussiste anche con riguardo all'ostensione degli atti delle sedute della procedura differenti da quella in cui il sig. Calzolari è stato esaminato.

Ciò in quanto il ricorrente, come espressamente indicato nella domanda di accesso (doc. 15), ha diritto ex art. 24 comma 7 l. 241/1990 a difendere i propri diritti e interessi, nello specifico quelli tutelati nell'instaurando giudizio, che sorgono con la partecipazione alla procedura selettiva de quo, facendo assurgere in capo all'istante una posizione differenziata in ragione della sua qualifica di partecipante al concorso.

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

I. IN VIA PRELIMINARE: previa sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti impugnati e adozione della richiesta misura cautelare, disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla posizione concorsuale relativa alla procedura selettiva per cui è causa;

II. IN PRINCIPALE: annullare gli atti e provvedimenti tutti impugnati e conseguentemente accertare, pronunciare e dichiarare anche nel merito il diritto del sig. Davide Calzolari a prendere servizio per la posizione



della procedura concorsuale per cui è giudizio condannando l'Amministrazione resistente a consentire tale immissione adottando all'uopo i necessari atti e provvedimenti;

III. IN VIA SUBORDINATA: ordinare all'Amministrazione resistente la ripetizione della valutazione della prova orale del ricorrente;

IV. con ogni conseguenza di ragione e di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

V. Anche in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente ex art. 116 comma 2 c.p.a. l'ostensione dei verbali delle prove del concorso.

*** **

3. Il procedimento ha assunto R.G. n. 361/2022.

4. In data 23 maggio 2022 si è costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Di seguito si riporta l'integrale atto di costituzione di parte resistente:

*"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
(R.G. n. 361/2022 – Sezione Prima)
ATTO DI COSTITUZIONE*

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, (C.F. 02553300373) in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, come da mandato allegato al presente atto, dagli Avv.ti Cristina Caravita (CF. CRVCST65H52H199T) e Simona Maietti (CF. MTTSMN71A54A944L) del Foro di Bologna - Albo Avvocati Elenco Speciale, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura dell'Ente in Bologna via Massarenti 9

Nel ricorso proposto da:

- Davide Calzolari rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Adele Pagliani

- ricorrente

CONTRO

- Regione Emilia – Romagna in persona del Presidente della Giunta Regionale

- Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Centro per l'impiego di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore

- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avv.ti Cristina Caravita e Simona Maietti)

- resistenti

e NEI CONFRONTI DI

Gian Domenico Maccentelli

- controinteressato

*PER L'ANNULLAMENTO,
previa sospensione cautelare,*



1. del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero- Universitaria di bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il ricorrente viene dichiarato non idoneo nella prova orale per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi;
2. del provvedimento recante l'elenco dei candidati idonei/non idonei in ordine di lista di avviamento del 02.03.2022, nella parte in cui il ricorrente risulta non idoneo;
3. della determinazione n. 302 del 5 maggio 2022 della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, portante l'elenco dei candidati idonei/non idonei aventi titolo dalla lista di avviamento trasmessa con nota prot. n. 1389 del 29/11/2021 per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B, nella parte in cui viene confermata la non idoneità del sig. Davide Calzolari.
4. di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché di incogniti estremi, ivi compreso per quanto occorrer possa: - Della determina n. 985 del 26/07/2021 della Regione Emilia-Romagna – Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro con cui è stata disposta l'approvazione dell'avviso pubblico per l'avvio della selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 16 l.56/87 presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS - Policlinico Sant'Orsola, per n. 22 posti di coadiutore amministrativo cat.3 B, tempo indeterminato - tempo pieno, n. richiesta BO 4732/2021, e relativo avviso allegato; - della determina n. 1389 del 29/11/2021 della Regione Emilia Romagna – Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro, portante l'approvazione della graduatoria per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato, ad orario pieno, per il profilo di coadiutore amministrativo cat. B, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Irccs - Policlinico di Sant'Orsola, codice richiesta BO 4732/2021; - della determina del Direttore SUMAGP n. 33 del 14/01/2022 di nomina della Commissione di valutazione dell'avviso di selezione per la valutazione di idoneità di personale avviato a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 22 unità nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987, per le esigenze dell'Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola; - del telegramma di convocazione dei candidati con diritto di precedenza per il 21 gennaio 2022 (prima seduta); - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 gennaio 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 1 al n. 54 per il 2 marzo 2022 -2a seduta; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 55 al n. 102 per il 29 marzo 2022; - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 29 marzo 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 103 al n. 135 per il 21 aprile 2022 – terza seduta; - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 aprile 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 136 al n. 144 per l'11 maggio 2022 – quarta seduta. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'immissione in ruolo per la posizione oggetto della procedura per cui è causa, previa sua ammissione con riserva, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a. nonché ex art. 116 comma 2 c.p.a. per la tutela de diritto di accesso del ricorrente agli atti e ai verbali delle prove della procedura concorsuale, richiesti in data 6 maggio 2022 (doc. 15 e 16) e negati dall'Amministrazione in data 9 maggio 2022 (doc. 17 e 18).

Preso atto del ricorso in epigrafe, si costituisce in giudizio con il presente atto IRCCS -Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola, come sopra rappresentata e difesa, deducendo quanto segue: Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, previa reiezione dell'istanza cautelare e dell'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi che ci si riserva di più ampiamente esporre con successive difese scritte ed orali. Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.



Si indicano gli indirizzi di posta elettronica certificata: *crisrina.caravita@ordineavvocatibopec.it*
simona.maietti@ordineavvocatibopec.it presso cui i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento e il numero di fax: 051/6363397.

Con osservanza Bologna, 23.05.2022”

* * *

5. In data 31 maggio 2022 il sottoscritto difensore si è costituito in giudizio, come da atto che segue:

* * *

“ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA
SEZ. I - RG 361/2022

COSTITUZIONE di NUOVO DIFENSORE

nel ricorso in epigrafe indicato proposto dal Sig. Davide Calzolari (C.F. CLZDVD76A20A944M), nato a Bologna il 20.01.1976 e residente a Castiglione dei Pepoli (BO),

CONTRO

- Regione Emilia – Romagna in persona del Presidente della Giunta Regionale
- Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Centro per l'impiego di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avv.ti Cristina Caravita e Simona Maietti)

e NEI CONFRONTI DI

Gian Domenico Maccentelli (C.F. MCCGDM59H27H720F), nato a Salsomaggiore Terme (PR), il 27.06.1959, residente in via Ugo Foscolo, 2, 40123 Bologna;

PER L'ANNULLAMENTO,
previa sospensione cautelare,

1. del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il ricorrente viene dichiarato non idoneo nella prova orale per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi;
2. del provvedimento recante l'elenco dei candidati idonei/non idonei in ordine di lista di avviamento del 02.03.2022, nella parte in cui il ricorrente risulta non idoneo;
3. della determinazione n. 302 del 5 maggio 2022 della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, portante l'elenco dei candidati idonei/non idonei aventi titolo dalla lista di avviamento trasmessa con nota prot. n. 1389 del 29/11/2021 per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B, nella parte in cui viene confermata la non idoneità del sig. Davide Calzolari.
4. di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché di incogniti estremi, ivi compreso per quanto occorrer possa: - Della determina n. 985 del 26/07/2021 della Regione Emilia-Romagna – Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro con cui è stata disposta l'approvazione dell'avviso pubblico per l'avvio della selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 16 l.56/87 presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS - Policlinico Sant'Orsola, per n. 22 posti di coadiutore amministrativo cat.3 B, tempo indeterminato - tempo pieno, n. richiesta BO 4732/2021, e relativo avviso allegato; - della determina n. 1389 del 29/11/2021 della Regione Emilia Romagna – Servizio Ambito Territoriale Centro 1 - Agenzia Regionale per il Lavoro, portante



l'approvazione della graduatoria per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato, ad orario pieno, per il profilo di coadiutore amministrativo cat. B, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Irccs - Policlinico di Sant'Orsola, codice richiesta BO 4732/2021; - della determina del Direttore SUMAGP n. 33 del 14/01/2022 di nomina della Commissione di valutazione dell'avviso di selezione per la valutazione di idoneità di personale avviato a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 22 unità nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987, per le esigenze dell'Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola; - del telegramma di convocazione dei candidati con diritto di precedenza per il 21 gennaio 2022 (prima seduta); - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 gennaio 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 1 al n. 54 per il 2 marzo 2022 -2a seduta; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 55 al n. 102 per il 29 marzo 2022; - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 29 marzo 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 103 al n. 135 per il 21 aprile 2022 - terza seduta; - della nota recante i nominativi dei candidati idonei alla prova del 21 aprile 2022; - del telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 136 al n. 144 per l'11 maggio 2022 - quarta seduta. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'immissione in ruolo per la posizione oggetto della procedura per cui è causa, previa sua ammissione con riserva, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a. nonché ex art. 116 comma 2 c.p.a. per la tutela de diritto di accesso del ricorrente agli atti e ai verbali delle prove della procedura concorsuale, richiesti in data 6 maggio 2022 (doc. 15 e 16) e negati dall'Amministrazione in data 9 maggio 2022 (doc. 17 e 18)

Si costituisce nel presente giudizio per parte ricorrente l'avv. avv. Jessica Proni (C.F. PRNJSC90C56E335G, pec. jessica.proni@ordineavvocatibopec.it; fax 051-267955) del foro di Bologna, come da mandato allegato da ritenersi in calce al presente atto che fa propri tutti gli atti, con le domande ivi contenute, nessuna esclusa, finora proposte dal sig. Davide Calzolari.

Bologna, 23 maggio 2022

Avv. Jessica Proni

** * **

6. In data 9 giugno 2022 l'IRCCS, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, ha depositato nel giudizio amministrativo la seguente memoria difensiva:

** * **

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA**

**(RG. n. 361/2022 – Sezione Prima)
Camera di Consiglio 15.06.2022**

MEMORIA

Per l'IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, (P.I. 02553300373) in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, come da mandato allegato al presente atto, dagli Avv.ti Cristina Caravita (CF. CRVCST65H52H199T) e Simona Maietti (CF. MTTSMN71A54A944L) del Foro di Bologna - Albo Avvocati Elenco Speciale, con elezione di domicilio pressol'Avvocatura dell'Ente in Bologna via Massarenti 9



Nel ricorso proposto da:

- *Davide Calzolari, rappresentato e difeso dall'avv. Jassica Proni*

CONTRO

- *Regione Emilia – Romagna in persona del Presidente della Giunta Regionale*

- *Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Centro per l'impiego di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore*

- *Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avv.ti Cristina Caravita e Simona Maietti)*

- *resistenti*

e NEI CONFRONTI DI

Gian Domenico Maccentelli

- *controinteressato*

FATTO

- 1.** Con nota PG 12396 del 9.4.2021 il Direttore Amministrativo dell'AOU di Bolognachiedeva, al Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), di avviare una selezione tramite il Centro per l'Impiego per il reclutamento, a tempo indeterminato, di n. 22 unità del profilo professionale di Coadiutore Amministrativo categoria B. Alla richiesta veniva allegato il piano delle attività da svolgersi tutte presso i servizi/postazioni a diretto contatto con l'utenza (**doc. 3**).
- 2.** Veniva quindi presentata all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna Centropel l'impiego di Bologna la richiesta di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n.22 posti a tempo indeterminato tempo pieno (per il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo cat. B, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 (v. PG 23067/2021 e successiva rettifica PG 23484/2021 – **doc. 4**).
- 3.** Con Determina n. 985 del 6.07.2021 della Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro veniva approvato il relativo Avviso di avviamento alla predetta selezione ex art.16 L. 56/87 presso l'AOU di Bologna (**doc.5**).
- 4.** Nell'Avviso, per quello che qui interessa, venivano precisati: i requisiti specifici richiesti (titolo di scuola dell'obbligo), le mansioni (funzioni di tipo amministrativo anche a diretto contatto con l'utenza, come anche poi dettagliatamente indicato) nonché le modalità e i contenuti delle prove di idoneità (un test con quesiti a risposta multipla su argomenti di comprensione logica, cultura generale e competenze informatiche, quali conoscenza dei programmi informatici di office (Word, Excel) e un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento dal quale deve emergere una buona conoscenza della lingua italiana).
- 5.** In data 9.12.2012 l'Agenzia Regionale per il Lavoro trasmetteva la Determinazione n.1389/2021 di approvazione della graduatoria contenente n. 1329 nominativi da avviare a selezione (**doc.6**).
- 6.** Con determinazione n. 33 del 14.10.2022 (**doc.7**) il Servizio Unico Amministrazione Giuridica del personale (SUMAGP), su indicazione dell'AOU di Bologna (nota PG 43101 del 21/12/2021 - **doc. 8**) nominava i componenti della Commissione esaminatrice per la valutazione di idoneità del personale avviato alla selezione.
- 7.** Per il giorno 21.01.2021 venivano convocati per sostenere le prove di idoneità i candidati (n. 5) aventi diritto di precedenza in quanto titolari di contratto a tempo determinatopresso la resistente.



8. Quanto ai criteri di valutazione della prova orale, consistente in un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento, "la Commissione valuterà le prove sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell'esposizione, nonché della capacità di sintesi, della padronanza dell'argomento e della consapevolezza del posizionamento della figura professionale all'interno di un'organizzazione complessa. Tale complesso di conoscenze costituisce requisito minimo indispensabile per l'idoneità". Tale criterio, analogo per tutte le sedute di selezione, veniva pubblicato sul sito internet dell'AOU di Bologna nella pagina dedicata alla procedura in argomento <https://www.aosp.bo.it/it/content/avviamento-selezione-ai-sensi-dellart-16-15687-presso-lirccs-azienda-ospedaliero-universit-0> (**doc. 9**).
9. Nella medesima giornata del 21.01.2022, effettuate le prove (test e colloquio) dei candidati aventi diritto di precedenza dalla lista di avviamento, risultavano idonei n.4 candidati su 5 (**doc.10**) e l'AOU di Bologna chiedeva di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato degli idonei, trattandosi di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza (**doc.11**).
10. Seguendo l'ordine della lista di avviamento, per il giorno 02.03.2022, venivano convocati altri n. 54 candidati (presenti n.32 candidati), tra cui il ricorrente, che risultava idoneo alla prova per test e non idoneo dopo il colloquio in quanto "il candidato ha risposto alla domanda in maniera generica con imprecisioni senza utilizzare la terminologia corretta". Al termine delle prove risultavano idonei n.2 candidati (cfr. Verbale - **doc.12**).
11. In data 8.3.2022 il sig. Calzolari inoltrava un'istanza di accesso agli atti chiedendo di avere copia della documentazione riguardante il giudizio/motivazione/prova di non idoneità (**doc.13**) e con nota PG 12498 del 1.04.2022 la resistente riscontrava l'istanza inviando il Verbale dei lavori della Commissione del giorno 2.3.2022 (**doc.14**).
12. Sempre seguendo l'ordine della lista di avviamento venivano convocati altri candidati: -per il giorno 29.03.2022 n. 48 candidati (presenti n.31; idonei 5 candidati - **doc.15**) -per il giorno 21.4.2022 n. 33 candidati (presenti n.20; idonei 8 candidati - **doc.16**)
13. Con nota PG 14518 del 19.04.2022 l'AOU di Bologna chiedeva di procedere con l'approvazione di un esito parziale della procedura selettiva in argomento (**doc. 17**) dovendo procedere con urgenza al reclutamento del personale
14. Con Determinazione n. 302 del 05.05.2022 di presa d'atto dell'esito parziale dell'avviso pubblico in argomento veniva pubblicato l'elenco dei candidati idonei/non idonei. Tra i candidati non idonei veniva inserito anche il ricorrente (**doc.18**). La determinazione veniva inviata al Centro per l'impiego (**doc. 18bis**).
15. Con mail del 6.05.2022 il ricorrente inviava una seconda richiesta di accesso agli atti per avere copia dei verbali delle prove concorsuali tenutesi nelle date del 29.3.2022 e 21.4.2022 nonché quello della prova del giorno 11.5.2022 una volta espletata (**doc. 19**).
16. L'AOU di Bologna riscontrava negativamente tale ultima richiesta di accesso agli atti motivando il diniego "non è possibile accogliere la sua richiesta in relazione alla visione dei verbali delle prove concorsuali svolte nelle giornate di martedì 29/03/2022, giovedì e da 21/04/2022 svolgersi nella giornata di mercoledì 11/05/2022, in quanto avendo sostenuto la prova di idoneità il giorno mercoledì 02/03/2022, non risulta essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale" (**doc.20**).
17. In data 11.05.2022 si teneva l'ultima seduta per la valutazione dei candidati (convocati n. 8) e all'esito risultavano idonei 3 candidati su n.7 presenti (**doc. 21**), venendo così coperti tutti i 22 posti di cui all'avviso.
18. Con Determinazione n. 314 del 12.05.2022 l'Amministrazione resistente prendeva atto dell'esito dell'avviso pubblico in argomento per cui anche i candidati idonei nell'ultima seduta della Commissione venivano inseriti in ordine di graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 1389 del 29/11/2021 dell'Agenzia Lavoro della Regione Emilia Romagna (**doc.22**)



19. Con Determinazione n.309 del 9.05.2022 l'AOU di Bologna ha disposto di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 11 unità di Coadiutore Amministrativo, cat. B, dicui ai primi undici candidati idonei (**doc. 23**);

21 A seguito della notifica e del deposito del ricorso in epigrafe, l'AOU di Bologna si costituiva con atto depositato il 23.5.2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, previa reiezione dell'istanza cautelare e dell'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi che ci si riserva di più ampiamente esporre con successive difese scritte ed orali.

22. In data 31.05.2022 veniva depositato dall'Avv. Jessica Proni atto di costituzione di nuovoprocuratore nell'interesse del ricorrente sig. Calzolari.

DIRITTO

I. Inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

Le amministrazioni pubbliche dispongono di diversi canali per il reperimento di personale, tra i quali, il concorso e l'avviamento al lavoro.

L'assunzione presso le amministrazioni pubbliche può infatti avvenire tramite "procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno" ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, oppure "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità", ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b).

Nel caso di specie, la pretesa del ricorrente ha riguardo ad una procedura di selezione indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. n. 56/1987, il cui primo comma prevede che "le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".

Come è possibile evincere dalla lettera della disposizione sopra riportata, **la procedura in parola non ha natura concorsuale** perché non è previsto alcun momento valutativo della preparazione e della professionalità degli aspiranti all'impiego. Infatti, mentre nelle procedure concorsuali la p.a. esercita un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, **nel caso di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non è prevista alcuna verifica comparativa tra i candidati.** (cfr. Sentenza n.5724 pubbl. il 06.09.2021 TAR Campania, sezione quarta).

In tali procedure quindi i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie, risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, e la p.a., con riguardo alla determinazione dei criteri di selezione dei singoli lavoratori, è vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità amministrativa.

Ne consegue che la giurisdizione dell'attuale controversia deve individuarsi dinanzi al Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del lavoro, in ossequio ai principi generali in materia di riparto di giurisdizione.



Su questo si registra un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa per la quale "in caso di avvio alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avvio alla selezione e quindi all'assunzione" (cfr. ex multis, TAR Catanzaro, sez. I, 14/09/2020 n. 1459; ed ancora Cons. Stato, sez. V, 10/10/2019 n. 6906; TAR Basilicata, sez. I, 23/10/2020, n. 639; TAR Molise, sez. I, 17/03/2020 n. 96; TAR Napoli, sez. II, 11/12/2019, n. 5885, TAR Piemonte, sez. II, 09/06/2016 n. 823; TAR Milano, sez. III, 03/12/2012 n. 2885; TAR Liguria, sez. II, 29/02/2012 n. 351).

Al riguardo si richiama anche la recente Sentenza N. 01855/2021 del TAR per il Lazio (Sezione Prima Bis) per la quale "secondo giurisprudenza cui il Collegio ritiene di aderire, la controversia che riguarda una selezione ex art. 16 della L. n. 56 del 1987 tra gli iscritti nelle liste di collocamento, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che ha ad oggetto questioni afferenti la tutela del diritto soggettivo al lavoro, riguardando l'avvio al lavoro nel pubblico impiego sulla base di graduatorie compilate dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego in base a criteri vincolati, per cui deve ritenersi che le relative controversie non sono riconducibile ad una procedura concorsuale, anche perché le persone assunte vengono sottoposte ad una mera prova d'idoneità e non ad un confronto comparativo per la scelta del candidato migliore (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 23/10/2020, n. 639; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 14/09/2020, n. 1459; T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 17/03/2020, n. 96; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 22/11/2019, n. 2690).

Sul punto si è espressa in senso conforme anche la Suprema Corte di Cassazione per la quale "in caso di avvio alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avvio alla selezione e quindi all'assunzione" (cfr. Cass. civ., sez. un., 09/06/2017 n. 14432).

*Inoltre, come chiarito anche recentemente dal **TAR Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 17/02/2021) 22-03-2021, n. 1916** ai fini del radicamento della giurisdizione al Giudice Amministrativo non assume neppure rilievo, la circostanza adotta dalla ricorrente che nella procedura in argomento l'AOU di Bologna abbia previsto delle prove di idoneità, poiché, nel caso di specie "La conclusione non muta per la necessità, prevista dal bando, che i candidati effettuino una "selezione mirata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario", selezione che consiste in un colloquio e in una prova pratica.*

L'effettuazione del descritto passaggio procedimentale, infatti, non vale a far assumere alla procedura in argomento il carattere della concorsualità, descritto al capo che precede. La prova non ha lo scopo di operare una selezione comparativa tra i candidati e non determina l'attribuzione ai medesimi di diversi punteggi tali da incidere sulla graduatoria che resta, invece, determinata dall'applicazione di criteri oggettivi e predefiniti, privi di qualsivoglia profilo di discrezionalità tecnica (v. T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 11/12/2019, n. 5885; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. II, 16/02/2009, n. 146). Il colloquio e la prova pratica, pur definiti "selezione", hanno, infatti, il solo scopo di accertare la materiale idoneità di chi è inserito in graduatoria a svolgere le mansioni per cui concorre (cfr. TAR Campania Napoli n. 5724/2021 e sentenze ivi richiamate TAR Napoli, sez. II, 11/12/2019 n. 5885; TAR Larina, sez. I, 13/11/2018 n. 585; TAR Ancona, sez. I, 16/08/2018 n. 556; Ancona, sez. I, 10/10/2016 n. 557; TAR Milano, sez. III, 03/12/2012 n. 2885; TAR Salerno, sez. II, 13/04/2007 n. 402; cfr.; TAR;).

Si eccepisce, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario e l'inammissibilità del ricorso.



II. Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati

Parte avversa notifica il ricorso anche al sig. Maccentelli in qualità di controinteressato. Invero, il candidato Maccentelli, che ha partecipato alla selezione nella medesima giornata (2.3.2022) del ricorrente, non riveste tale qualità nel presente giudizio per cui il ricorso è dichiarato inammissibile.

Si consideri infatti che il sig. Maccentelli risulta collocato alla posizione n. 12 della graduatoria, approvata con Determinazione 1389/2021 dalla Agenzia del Lavoro della regione Emilia Romagna, mentre il sig. Calzolari nella posizione n. 17 (doc. 6 cit.).

Pertanto, qualora venisse accolto il ricorso, volto essenzialmente a contestare la procedura di avviamento nella parte in cui il sig. Calzolari è stato dichiarato non idoneo alla prova orale, il sig. Maccentelli non subirebbe alcun pregiudizio, rimanendo comunque tra i candidati idonei aventi titolo prima del ricorrente, secondo l'ordine della predetta graduatoria.

Viceversa l'effetto lesivo si produrrebbe nei confronti dei soggetti collocati in posizione successiva al ricorrente ed in particolare nei confronti dell'ultimo dei tre candidati dichiarati idonei nell'ultima seduta di selezione del giorno 11.5.2022 (**doc. 21 cit.**). L'accoglimento del ricorso infatti inciderebbe negativamente sull'ultimo dei candidati dichiarati idonei (Sticozzi Sandra), tenuto conto che, nelle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87, la chiamata a selezione avviene seguendo l'ordine della graduatoria, approvata dall'Agenzia regionale del lavoro, fino a copertura dei posti messi a bando (n.22 nel caso di specie).

Peraltro, i nominativi dei candidati idonei sono tutti facilmente reperibili, avendo l'AOU di Bologna pubblicato la lista (**doc. 21**) sul sito proprio sito internet all'indirizzo: <https://www.aosp.bo.it/it/content/avviamento-selezione-ai-sensi-dellart-16-l5687-presso-lirccs-azienda-ospedaliero-universit-0>.

Controparte quindi avrebbe dovuto notificare il ricorso all'ultimo dei candidati dichiarati idonei nell'ultima giornata di selezione.

Sul punto si richiama conforme orientamento giurisprudenziale per il quale "risulta condivisibile ed assorbente l'eccezione svolta dall'amministrazione resistente volta a dedurre l'inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica ad almeno un controinteressato, Rilevato, infatti, che il ricorso di prime cure è stato notificato solo ai candidati classificati al primo ed al secondo posto, ossia ai dottori D. C. F. e M. R., ossia a soggetti che, essendocollocati in posizione peggiore, non hanno ottenuto alcun vantaggio dal provvedimento di esclusione impugnato e che, pertanto, non subirebbero alcun pregiudizio dall'accoglimento del ricorso volto a contestare l'esclusione senza mettere in discussione con censure radicali la legittimità dell'intera procedura; Reputato, per converso, che il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei soggetti che, essendo graduati in posizione peggiore rispetto al ricorrente, subirebbero, in caso di accoglimento del ricorso medesimo, l'effetto lesivo derivante dalla retrocessione nella graduatoria o la perdita del risultato vittorioso conseguito; Reputato, in definitiva, che merita condivisione l'orientamento ermeneutico a tenore del quale il ricorso deve essere considerato inammissibile alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui, in materia di procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l'intera graduatoria ovvero, **qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell'ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione peggiore** (Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2007, n. 3871); Reputato che la mancata osservanza di tale onere con riferimento ad almeno uno dei controinteressati comporta l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado (**Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 21/06/2011) 16-08-2011, n. 4779**).

Il ricorso è quindi inammissibile per omessa notifica ai controinteressati.



III. Irricevibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione

Con il presente ricorso il sig. Calzolari ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, "del provvedimento n. 12498 del 2.3.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte in cui il ricorrente viene dichiarato non idoneo alla prova orale per la selezione di 22 posti per coordinatore amministrativo cat. B" nonché "del provvedimento recante l'elenco dei candidati idonei/non idonei in ordine alla lista di avviamento del 2.3.2022 nella parte in cui il ricorrente viene dichiarato non idoneo".

In primo luogo si evidenzia che il documento impugnato da controparte "provvedimento n. 12498 del 2.3.2022" **non costituisce affatto il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo.**

Invero, si tratta della **nota PG 12498 del 01.04.2022** (e non del 2.3.2022 come erroneamente indicato da controparte) con la quale l'Amministrazione resistente, in riscontro ad una istanza di accesso inviata dal ricorrente in data 8.3.2022 (**doc. 12 cit.**), ha trasmesso il Verbale della Commissione della selezione relativa alla giornata del 02.03.2022, cui ha partecipato il sig. Calzolari (**doc. 13 cit.**).

Pertanto, la decorrenza del termine di impugnazione non è quella del provvedimento PG 12498, bensì quella della **pubblicazione dell'elenco dei candidati che è avvenuta mediante affissione alla porta dell'aula d'esame al termine della valutazione della prova orale nella giornata del 2.3.2022 e pubblicata sul sito internet aziendale** al link: <https://www.aosp.bo.it/it/content/avviamento-selezione-ai-sensi-dellart-16-l5687-preso-lirccs-azienda-ospedaliero-universit-0> (**doc. 24**) nella medesima giornata, come specificato anche nel Verbale del 2.3.2022 e comunicato agli interessati il giorno delle prove selettive. Non appare invece accoglibile l'eccezione avversaria che ritiene che il termine decorra dalla conoscenza del Verbale, in quanto "non risulta essere stato oggetto di pubblicazione", e che "l'istanza di accesso agli atti giustifichi la dilazione temporale dell'esercizio dell'azione processuale al momento del riscontro dell'amministrazione in quanto i motivi del ricorso sono direttamente consequenziali alla conoscenza dei documenti ottenuti con l'accesso".

Come noto, infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa "il giudizio negativo della prova orale di un pubblico concorso, che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria, costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato, il quale ha l'onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati (**Consiglio di Stato sez. II, 09/04/2021, n.2909**; in tal senso, cfr. Cons. di Stato Sez. V del 27.10.2014; Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; 4 marzo 2008, n. 5507, 6 settembre 2012, n. 4726; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572).

Il predetto orientamento trova fondamento nel consolidato principio per cui in caso di procedimenti di tipo concorsuale sussiste l'onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso, quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi.

Si eccipisce pertanto la tardività dell'impugnazione in quanto, alla data di notifica del ricorso (11.05.2022), il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 29 c.p.a., era ormai esaurito.

Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il giudizio di non idoneità nel termine perentorio di legge, notificando poi ricorso per motivi aggiunti per l'impugnazione del Verbale dei lavori della Commissione, conosciuto in un momento successivo.

Il ricorso è quindi irricevibile per tardività.

IV. Sul 1^ motivo di ricorso

Con il primo motivo di ricorso parte avversa censura la valutazione di inidoneità della prova orale del sig. Calzolari ritenendola illegittima in quanto motivata sulla base di criteri diversi e difformi da quelli indicati nel bando.



In particolare, il ricorrente lamenta che nell'avviso di avvio della procedura veniva specificato che dal colloquio orale doveva esclusivamente "emergere una buona conoscenza della lingua italiana" e che i criteri di selezione per la valutazione delle prove orali, non indicati nel bando, sarebbero stati fissati dalla Commissione solo con il Verbale della selezione del 3 marzo 2022.

Tale motivo è assolutamente infondato.

*Si evidenzia infatti che nell'avviso di avviamento a selezione era fatto esplicito riferimento al fatto che la prova orale consisteva in **"un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento dal quale deve emergere una buona conoscenza della lingua italiana"**.*

La piana lettura dell'avviso sopra riportato chiarisce, inequivocabilmente, che il colloquio non doveva essere orientato a valutare esclusivamente la buona conoscenza della lingua italiana, come vorrebbe controparte, ma doveva riguardare l'ambito di attività proprie del profilo di cui al bando e che il candidato nell'esposizione e quindi nella risposta alla domanda doveva utilizzare un buon linguaggio.

*Quanto poi all'asserita illegittimità dei criteri di valutazione del colloquio si rileva come questi siano stati determinati dalla Commissione **prima** dello svolgimento della prova orale **in modo analogo per tutte le sedute** della selezione, al fine di formulare il giudizio di idoneità/non idoneità dei candidati.*

*Al riguardo si osserva che la Commissione ha elaborato criteri di valutazione comunemente utilizzati per la valutazione di prove orali, stabilendo di valutare "le prove sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell'esposizione, nonché della capacità di sintesi, della padronanza dell'argomento e della consapevolezza del posizionamento della figura professionale all'interno di un'organizzazione complessa. Tale complesso di conoscenze costituisce requisito minimo indispensabile per l'idoneità" (cfr. **doc. 9 cit.**).*

Pertanto, tale modus procedendi risulta assolutamente immune da vizi, essendo al contrarioposto a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza della procedura stessa in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245). La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. Consiglio di Stato, n. 495 del 2019).

Non è quindi riscontrabile alcun vizio di illegittimità della procedura nell'attività della Commissione rispetto alla predeterminazione dei criteri di valutazione.

Posto quanto sopra, si evidenzia altresì che il giudizio reso sul ricorrente "il candidato ha risposto alla domanda in maniera generica con imprecisioni, senza utilizzare la terminologia corretta" rispetta i criteri che la Commissione ha predeterminato.

Pertanto, le avverse argomentazioni vanno disattese anche sotto questo profilo.



Peraltro, con riguardo alla prova orale, per la giurisprudenza, "il discrimine tra criteri di valutazione è senz'altro meno netto di quello predicabile per la valutazione di uno scritto, dovendosi ritenere sufficienti dei criteri di massima" (cfr. TAR Lazio - Roma, n. 2373 del 2019).

V. Sul 2° motivo di ricorso

*Con il secondo motivo il ricorrente contesta la mancata indicazione delle materie della prova orale nell'Avviso che, in modo generico, prevedeva un colloquio relativo **all'ambito di attività per il profilo in argomento**. A suo dire quindi la valutazione del colloquio da parte della Commissione esaminatrice sarebbe stata effettuata su materie non specificate nel bando per cui stante la genericità della prova, non poteva che avere ad oggetto la sola conoscenza della lingua italiana e quindi il giudizio.*

Le avverse argomentazioni devono essere disattese.

Preliminarmente, si ribadisce che la selezione oggetto di causa è una procedura di assunzione che non ha carattere di concorso pubblico, essendo stata indetta ai sensi dell'art. 16, 1 comma, della L. 56/87 e del DPR 487/94, nonché dell'art. 11 del D.lgs. 150/2015, che ha attribuito alle Regioni e alle Province Autonome i compiti legati all'avviamento a selezione in argomento.

In base all'art. 16. L. 56/87 le pubbliche amministrazioni effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

L'avviamento viene richiesto dall'ente in base alle sue esigenze ed effettuato su base numerica dall'amministrazione regionale tramite il Centro per l'impiego (Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna) che emette il relativo avviso.

La graduatoria non viene formulata dall'ente che vuole assumere all'esito delle prove, ma dall'Agenzia Regionale per il lavoro sulla base delle domande degli interessati.

I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

*Nel caso di specie, le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono stati determinati sulla base di quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 185 del 16.03.2020, che ha modificato ed integrato la DGR n. n. 2025 del 23 dicembre 2013 (modificante ed integrante la DGR 810/2003 e 901/2014) – **doc. 25 e 26**.*

Nello specifico l'AOU di Bologna ha chiamato a selezione i candidati secondo l'ordine di cui alla graduatoria approvata con determinazione 1389/2021 (doc. cit) dall'Agenzia Lavoro della Regione Emilia Romagna che ha assunto, a partire dal 1 agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego in merito alle procedure di avvio a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87.

Come è stato chiarito dalle norme sopra richiamate e dalla Corte di Cassazione "l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, deve avvenire senza alcuna valutazione comparativa tra i candidati ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994; tale divieto nondimeno riguarda esclusivamente i criteri di valutazione da adottare in sede di convocazione degli avviati, in numero doppio rispetto ai posti e secondo il rigoroso ordine di graduatoria, ma non vieta la contemporanea sottoposizione a prova di tutti i lavoratori avviati a selezione, sia pure da effettuare secondo l'ordine della graduatoria delle liste di collocamento." (v. Cass. 1-10-2010 n. 20545).

Posto quanto sopra, la procedura di selezione è stata correttamente gestita dall'AOU di Bologna e dalla Commissione per i motivi che seguono.



Al riguardo si evidenzia che la resistente AOU di Bologna, dopo una prima seduta riservata ai 5 candidati aventi diritto di precedenza, ha convocato, per il giorno 2.3.2022, altri 54 candidati, secondo l'ordine di graduatoria, quindi in un numero doppio rispetto ai 22 posti da ricoprire di cui al bando ex artt. 25 D.P.R. n° 487/94.

Il giorno delle prove del 2.3.2022, cui ha partecipato il ricorrente, la Commissione ha stabilito di accertare l'idoneità dei candidati con riferimento al profilo professionale oggetto di selezione mediante un test e un colloquio, come indicato nel bando, ha predisposto i test da sottoporre ai candidati e le domande per il colloquio in numero superiore a quello dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale, definendo altresì i criteri di valutazione.

Le domande del colloquio (e i test) erano tutte coerenti con le mansioni del profilo e di uguale complessità ed impegno sugli argomenti di cui al profilo richiesto e sulle materie indicate nel bando (cfr. Verbale – doc.12 cit.).

Nell'avviso erano state chiaramente descritte le mansioni del profilo professionale:

Mansioni di tipo amministrativo, anche a diretto contatto con l'utenza, come di seguito dettagliato:

- Gestione delle attività amministrative a supporto dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali (accettazioni, pagamenti, rimborsi, prenotazioni, prese in carico e percorso urgenze ambulatoriali) attraverso l'ausilio/interfaccia con sistemi informativi in presenza/da remoto;*
- Gestione delle attività amministrative a supporto dei seguenti percorsi: prenotazione e consegna della cartella clinica, consegna referti, rilascio dell'esenzione per patologia, attività di anagrafe sanitaria;*
- Gestione delle attività di informazione con modalità tradizionali (di persona, telefoniche e via mail) e innovative (attraverso sistemi automatici/tecnologici, con postazioni flessibili fisse e mobili) verso l'utenza esterna ed interna (sedi di erogazione delle prestazioni, percorsi di accesso, sedi di ricovero, ricerca degenti ecc.);*
- Gestione delle attività di supporto nei confronti di utenza interna ed esterna (quali, ad esempio: chiamate taxi e navetta per utenza esterna, gestione carrozzine, indicazioni riguardo ai totem automatici, attivazione in caso di necessità dei servizi tecnici e di manutenzione, allarmi; gestione chiavi della postazione di riferimento);*
- Gestione dell'accoglienza dell'utenza esterna con particolare riferimento al primo orientamento ed alle indicazioni per la gestione controllata dei flussi di accesso (presso i check point, anche con verifica dei dispositivi per la sicurezza, attivazione in caso di necessità dei servizi di vigilanza o di ordine pubblico)*
- Supporto per l'archivio di documentazione sanitaria e non sanitaria*

Pertanto, trattandosi di colloquio volto a valutare l'idoneità alla mansione (e non di prova orale di concorso) le materie erano quelle inerenti il profilo descritto nell'avviso.

Il ricorrente ha estratto a sorte la domanda n. 6 "quale finalità assolve la sezione "Amministrazione Trasparente? Presente su ogni sito web delle Pubbliche Amministrazioni" rispetto alla quale la Commissione ha ritenuto che il candidato "ha risposto alla domanda in maniera generica con imprecisioni, senza utilizzare la terminologia corretta".

Nel ricorso non viene contestato il contenuto della domanda (ad es. l'eventuale eccessiva difficoltà o l'estraneità alle mansioni da svolgere) quanto piuttosto il fatto stesso di valutare il contenuto della risposta invece della corretta esposizione in lingua italiana, dal momento che il bando non indicava, a dire del ricorrente, le materie su cui doveva vertere il colloquio. Ma tale pretesa, come sopra visto, è del tutto infondata presupponendo che per svolgere le mansioni richieste sia sufficiente conoscere la lingua italiana, il che non è, dovendo l'amministrazione accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica/categoria/profilo professionale. Il contenuto della prova deve infatti tendere ad accertare le competenze necessarie per il profilo (art. 16 Legge 56/87).



E' inibito invece all'amministrazione effettuare una valutazione comparativa e quindi correttamente la Commissione non ha attribuito alcun punteggio, ma ha semplicemente riconosciuto l'idoneità/non idoneità dei concorrenti, decretando il sig. Calzolari come non idoneo. In ogni caso neppure sotto il profilo della lingua italiana il ricorrente può ritenere di essere risultato idoneo dal momento che la commissione ha chiaramente ritenuto che il candidato non ha utilizzato la terminologia corretta.

Non vi è quindi alcun dubbio che la selezione si sia svolta secondo i principi di trasparenza imparzialità e buon andamento nel rispetto del bando e delle disposizioni che disciplinano la procedura in argomento. Di qui l'infondatezza anche del presente motivo di impugnazione.

VI. Sul 3° motivo di ricorso

Con l'ultimo motivo di ricorso, invero poco comprensibile, parte avversa censura la valutazione di inidoneità ritenendola viziata per eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Ritiene infatti che vi sia disparità di trattamento tra i concorrenti esaminati nelle prime sedute rispetto a quelli esaminati in quelle successive in quanto i criteri e le materie di esame verrebbero esplicitati di volta in volta dalla Commissione nel corso dello svolgimento delle prove e in via induttiva dalle domande sottoposte ai candidati.

Anche quest'ultimo motivo di censura è privo di fondamento.

Fermo restando che la procedura di avviamento alla selezione non è una procedura concorsuale e non comporta una valutazione comparativa dei candidati, si evidenzia che nella fattispecie in argomento non si è affatto verificato alcun vantaggio degli ultimi chiamati rispetto ai primi. Anzi se i primi fossero stati tutti idonei, neppure si sarebbe proceduto a scorrere ulteriormente la graduatoria dell'Agenzia Regionale. Ne deriva che gli ultimi sono sempre svantaggiati rispetto ai primi perché potrebbero non essere neppure chiamati a partecipare alla selezione.

L'AOU di Bologna, dopo la prima giornata dove erano risultati idonei 4 candidati aventi diritto di precedenza, ha convocato n.54 candidati come previsto dall'art. 25 del DPR 487/1994, che prevede l'invio alla selezione di un numero doppio dei posti da coprire (22 posti).

L'esigenza dell'avviamento di un numero di lavoratori pari al doppio di quello da assumere è funzionale all'ipotesi che il primo avviato non superi la prova.

*Il fatto poi che quel giorno si siano presentati n. 32 concorrenti e siano risultati idonei n. 8 candidati ha determinato la successiva convocazione di altri candidati, sempre in numero doppio ai posti da ricoprire, e così anche per le altre giornate, fino a copertura dei posti messi a bando. L'AOU di Bologna per tutte le sedute di valutazione della Commissione ha sempre seguito i medesimi criteri e principi utilizzati nella seduta del 2.3.2022, cui ha partecipato il ricorrente, come comprovato dai criteri pubblicati sul sito, identico per tutte le giornate (**doc.9 cit.**)*

*Inoltre, le domande del colloquio (e i test), anch'esse tutte pubblicate sul sito (**doc.27**) sono sempre state decise il giorno delle prove secondo il principio dell'uguale complessità ed impegno sugli argomenti professionali di cui al profilo ed estratte a sorte dai concorrenti, secondo principi di imparzialità e trasparenza. D'altro canto il ricorrente neppure contesta che le domande poste ai candidati delle giornate successive siano più facili o ripetitive rispetto a quelle già proposte nella sua giornata.*

Pertanto, anche sotto questo profilo le modalità di selezione adottate dall'AOU di Bologna sono corrette e conformi alla normativa applicabile.

VII. Sulla domanda di costituzione del rapporto di lavoro. Inammissibilità

Il ricorrente in via principale, presupponendo evidentemente di avere superato la prova quanto all'esposizione in lingua italiana, chiede di annullare gli atti e provvedimenti impugnati e conseguentemente



di accertare pronunciare e dichiarare anche nel merito il diritto a prendere servizio per la posizione della procedura concorsuale per cui è causa con condanna dell'amministrazione a consentire tale immissione adottando i provvedimenti all'uopo necessari.

In disparte quanto già sopra rilevato cioè che la Commissione ha ritenuto che anche la terminologia utilizzata non fosse corretta, si rileva che la domanda è comunque inammissibile.

Con riguardo alla procedura in argomento l'art. 7 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 stabilisce che "le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento o di quello di graduatoria integrata"

Tuttavia, la costituzione del rapporto resta subordinata al previo accertamento dell'idoneità del candidato, secondo l'ordine della graduatoria redatta dal CPI, ad espletare le mansioni. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez. L, sentenza n. 24833 del 09/12/2015), nel caso di avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, il diritto alla costituzione del rapporto può sì configurarsi ma soltanto "all'esito della procedura selettiva", che si conclude con la prova di idoneità, all'esito della quale, peraltro, comunque "la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, non è automatica, richiedendo necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali" (come la retribuzione, le mansioni e la qualifica), in mancanza dei quali elementi il lavoratore ha soltanto il diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. 3-3-2014 n. 4915).

Orbene nel caso in esame quindi il sig. Calzolari, avviato e utilmente collocato in graduatoria, non era ancora titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, sia pure se la sua posizione si collochi, come nella fattispecie, nei limiti della chiamata numerica dei 22 posti di cui all'avviso.

Pertanto, seguendo il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione, anche qualora la procedura venisse ritenuta illegittima (ma così non è), da tale illegittimità non potrebbe comunque discendere automaticamente l'affermazione del diritto del ricorrente all'assunzione in quanto la procedura di avviamento al lavoro non è stata validamente completata, venendo eventualmente in evidenza la sola questione delle chances frustrate del ricorrente utilmente collocato in graduatoria e della relativa risarcibilità (Cass. n. 24833 del 2015 cit.).

In ogni caso, nel presente giudizio il ricorrente non ha svolto alcuna domanda risarcitoria per perdita di chances, comunque da provare con onere a suo carico.

In via subordinata viene poi chiesto al Tribunale di ordinare la rinnovazione della prova di idoneità ex l. n. 56/87. Anche tale pretesa risulta inammissibile e infondata, dal momento che la precisione del candidato nell'esprimersi in lingua italiana è già stata vagliata dalla Commissione.

IX. Sul periculum: insussistenza di un danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente a causa della adozione dei provvedimenti impugnati.

Sull'infondatezza del ricorso, e quindi sull'inesistenza del fumus boni juris necessario per richiedere l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe impugnati, valga quanto sino ad ora osservato circa i motivi di doglianza esposti dalla ricorrente.

Con specifico riguardo al periculum, se ne rileva l'assoluta insussistenza, posto che l'intera procedura è stata correttamente gestita nel rispetto delle norme di riferimento e il candidato è stato dichiarato non idoneo all'esito di una selezione immune da vizi.

In ogni caso, si rileva che il ricorrente non ha in alcun modo allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di un grave pregiudizio economico o personale non essendo sufficiente a tale fine dedurre che risulta altrettanto lampante il pregiudizio gravissimo che il ricorrente subisce dagli atti impugnati in esito ai quali si vede illegittimamente privata della possibilità di prendere servizio nella posizione concorsuale messa a bando.



Peraltro, trattandosi di prova non comparativa, se venisse accolto nel merito il ricorso, il ricorrente non rischia di perdere il posto a favore di altro candidato, essendo la sua posizione in graduatoria già predeterminata nella lista di avviamento dell' Agenzia Regionale.

Pertanto, in assenza di prova di un pregiudizio che presenti i connotati della gravità e irreparabilità durante il tempo necessario per giungere alla decisione sul merito la domandanon può essere accolta.

X. Sull'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.: inammissibilità e infondatezza

Con il ricorso parte avversa impugna il diniego opposto dall'AOU di Bologna con la nota PG 17047 del 09.5.2022 (-doc.20 cit.) alla seconda istanza di accesso agli atti presentata dal sig. Calzolari in data 06.05.2022 (nota PG 16881 del 06/05/2022- doc.19 cit.), con la quale veniva richiesta l'ostensione dei verbali delle prove concorsuali svolte nelle giornate di martedì 29/03/2022, giovedì 21/04/2022 e da svolgersi nella giornata di mercoledì 11/05/2022.

L'AOU di Bologna negato l'accesso ritenendo che il sig. Calzolari "non risulta essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale".

In primo luogo, si evidenzia che il ricorso per l'accesso agli atti è inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Nella fattispecie in argomento infatti non trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale formatosi in ambito concorsuale (CS, sez.VI, n.260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001) che ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente (TAR Lazio sez. III n. 4491/2088; cfr. Tar Puglia Bari Sez. III, Sent., 25.02.2010, n. 684; e recentemente anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 2373).

Ciò in quanto la selezione qui impugnata non è una procedura concorsuale, né comporta una valutazione comparativa tra i candidati.

Pertanto, non avendo i partecipanti volontariamente fornito i dati nell'ambito di una procedura competitiva, essi non possono dirsi acquisiti dalla procedura stessa e quindi fuoridalla sfera personale dei loro titolari, con la conseguenza che la posizione dei controinteressati, titolari dei dati contenuti nella documentazione richiesta, non dirsi recessiva rispetto a quella del richiedente.

Si ritiene quindi applicabile il generale principio per cui il ricorso avverso determinazioni esilenzi su istanze di accesso agli atti va notificato nei termini di legge all'amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati. In difetto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Riguardo poi alla individuazione del controinteressato, si evidenzia che costituisce principio consolidato, quello secondo cui, la qualità di controinteressati nel rito in materia di accessodi cui all'art. 116 cod. D.Lgs. 104/2010, sulla base della lettera dell'art. 22, comma 1, lett. c),della L. n. 241 del 1990, non va riconosciuta a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza estensiva, ma solo a quei soggetti che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. E ciò rilevando che, non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di



accesso è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 297 del 14 gennaio 2019; tra le tante anche Cons. Stato Sez. V, n. 3714 del 2016; Sez. V, n. 3190 del 2011; Sez. VI, n. 3601 del 2007). Posto quanto sopra, si rileva che controparte ha notificato l'avverso ricorso al sig. Maccentelli, uno dei candidati risultati idonei nella medesima giornata di selezione cui ha partecipato il ricorrente (2.3.2022).

Quindi il sig. Maccentelli non riveste la qualità di controinteressato ai fini dell'istanza per l'accesso agli atti formulata nel ricorso medesimo visto che tale richiesta riguarda i Verbali delle sedute di selezione svolte in altre successive giornate.

Pertanto, si evidenzia che i nominativi dei controinteressati erano noti al ricorrente che ha depositato con il ricorso gli elenchi degli idonei/non idonei, suddivisi per giornata di selezione, stampato dal sito internet dell'AOU di Bologna, ove sono pubblicati.

Si consideri poi che il ricorso per l'accesso agli atti proposto in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., presenta come presupposto indefettibile l'inerenza dei documenti richiesti con il giudizio in corso e deve quindi essere considerato come una fase incidentale di natura istruttoria. L'istanza di accesso, in questo caso, ha una valenza esclusivamente strumentale rispetto alle domande proposte nel giudizio all'interno del quale essa è inserita e ciò in ossequio al carattere istruttorio dell'ordinanza che dispone o meno l'ostensione dei documenti.

La natura non autonoma dell'istanza di accesso agli atti rispetto al giudizio di impugnazione nel quale è inserita è stata recente ribadita dal **Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza n.1878, pubbl. il 16.03.2020**, il quale nel dirimere una controversia circa l'ammissibilità/inammissibilità del gravame dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha stabilito che "Non ignora il Collegio quell'orientamento di questo Consiglio che opina per l'ammissibilità dell'appello avverso le ordinanze che decidono della sorte delle istanze istruttorie proposte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

Si tratta di un orientamento ribadito anche di recente, che giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione, affermando la natura autonoma della suddetta istanza, il cui accoglimento prescinderebbe dalla pertinenza della documentazione con l'oggetto della causa pendente fra le parti e sarebbe condizionato, per converso, dalla sola sussistenza dei requisiti che gli artt. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990 pongono come requisiti per l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.

8.1 In verità, l'orientamento di cui è fatta menzione non accoglie il principio dell'impugnabilità tout court delle ordinanze istruttorie.

Esso distingue, infatti, in seno alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., fra quelle a carattere meramente istruttorio - che si pronunciano sulla domanda, dando rilievo soltanto alla rilevanza degli atti dei quali si chiede l'ostensione con il thema decidendum del giudizio in corso, rispetto alle quali ordinanze l'appello non sarebbe ammissibile - e quelle, invece, di natura autonoma e decisoria, volte a valutare se sussistano o meno i presupposti inerenti all'accesso in quanto tale, ai sensi della richiamata normativa della Legge n. 241 del 1990, a prescindere da ogni rilievo che la documentazione richiesta assume nell'ambito del giudizio nel quale l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. si incardina, per le quali invece l'appello risulterebbe ammissibile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6950; Sez. V, 12 giugno 2019, n. 3936; sez. IV, 20 marzo 2018 n. 1759; sez. IV, 22 febbraio 2016 n. 725; sez. III, 21 ottobre 2015 n. 4806; sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5764; Sez. VI, 25 marzo 2004 n. 1629; Sez. VI 10 ottobre 2002; Sez. VI, 22 gennaio 2002 n. 397). **Ritiene, tuttavia, il Collegio che vada ribadito il principio di diritto già enunciato da questo Consiglio con la sentenza n. 3759 del 2013 (sez. IV, 12 luglio 2013, n. 3759)**, secondo cui "**L'ordinanza istruttoria** prevista dall'art. 1, 1° comma, ultima parte della l. n.205 del 2000, ed ora dall'art. 116, 2° comma, c.p.a., mediante la quale è decisa in camera di consiglio l'impugnativa di cui all'art. 25, 5° comma, l. n. 241 del 1990 **proposta, come nel caso di specie, per l'accesso ai documenti amministrativi in pendenza di ricorso, presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di accesso, ma anche l'acclarata**



utilità dei documenti ai fini della decisione di merito, trattandosi di atto strettamente inerente ai poteri istruttori del giudice, non autonomamente appellabile, ferma la possibilità di contestarne la legittimità in sede di impugnazione della sentenza di merito; l'istanza di accesso proposta in pendenza di ricorso **ha carattere strumentale** rispetto alle domande ed eccezioni proposte nel giudizio nel quale l'istanza stessa si inserisce **e ciò in omaggio al carattere istruttorio dell'ordinanza, risultante dalla previsione legislativa; l'ordinanza collegiale che si pronuncia sull'istanza, avendo natura istruttorie, presuppone comunque il vaglio della pertinenza dei documenti in relazione al giudizio in corso**". La continuità con tale dictum, si impone, ad avviso del Collegio, per un molteplice ordines di rilievi. In primo luogo, il riferimento testuale contenuto nell'art. 116, comma 2, alla **"connessione"** che deve intercorrere fra il giudizio pendente e l'istanza proposta, affinché quest'ultima possa ammissibilmente proporsi nel medesimo giudizio, realizzando quell'economia di mezzi, insita nel simultaneus processus, evidenza che non si è, propriamente, al cospetto di un'actio ad exhibendum qualificabile come "autonoma", così come postulato dal sopra richiamato orientamento favorevole all'impugnabilità dell'ordinanza, ma ad uno strumento di tutela che si inserisce in una lite già incardinata ed è ad essa intimamente intrecciata.

Il dato letterale contenuto nella norma di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a., rimarca, dunque, la strumentalità della richiesta, e, perciò, logicamente, anche della decisione su di essa, rispetto a quello che è il thema decidendum del giudizio principale.

Ne consegue che, in ragione della dedotta strumentalità, l'ordinanza collegiale che decide sull'istanza di accesso dovrà fondarsi su questi elementi di effettiva connessione fra gli aspetti del giudizio principale e dell'istanza incidentale, valorizzando l'incidenza della documentazione alla quale si chiede di accedere con la res litigiosa di cui si dibatte".

Dalla natura istruttorie e non autonoma della suddetta istanza discende quindi che l'eventuale accoglimento non potrebbe di certo prescindere dalla pertinenza della documentazione con l'oggetto della causa pendente fra le parti.

Pertanto, al Giudice amministrativo è devoluta una indagine penetrante circa la necessità e la rilevanza dell'atto da acquisire ai fini della decisione del ricorso principale al quale la domanda di accesso è connessa, con ogni profilo di dipendenza rispetto al ricorso principale, in ordine all'interesse sotteso, finanche alla sussistenza della giurisdizione.

Ebbene nel caso de quo, l'atto da acquisire (verbali delle altre giornate) non è rilevante ai fini della decisione del ricorso principale. Infatti le domande di tutte le giornate sono pubblicate sul sito, così come il criterio di valutazione della prova orale stabilito dalla commissione che è invece sempre il medesimo.

Inoltre, la contestazione proposta nel ricorso principale verte esclusivamente sull'asserita mancata indicazione delle materie di esame nell'avviso, e sul criterio di valutazione difforme rispetto all'avviso. Trattandosi di medesimo criterio, per di più pubblicato, la richiesta di accesso risulta priva di interesse.

Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento tra primi chiamati e ultimi candidati, che si avvantaggerebbero, pare di comprendere, dalla maggiore conoscenza del criterio seguito dalla commissione, a nulla servirebbe l'acquisizione del verbale delle altre giornate, sempre in quanto il criterio è sempre il medesimo ed è pubblicato.

Inoltre, non essendo una procedura concorsuale comparativa i giudizi degli altri candidati sarebbero comunque sono irrilevanti.

L'istanza è quindi inammissibile anche sotto questo profilo.

In ogni caso, il ricorso per l'accesso agli atti deve essere respinto anche in quanto infondato. Il diniego dell'AOU di Bologna è infatti assolutamente legittimo non sussistendo i presupposti per consentire l'accesso per quanto di seguito esposto.

Come ampiamente dedotto nei punti che precedono, la selezione in argomento non è una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle



liste di collocamento delle circoscrizioni territorialmente competenti. Inoltre, le prove di idoneità **non comportano valutazione comparativa** per i candidati avviati al lavoro, per cui la Commissione esaminatrice esprime esclusivamente ungiudizio di idoneità/non idoneità.

Ne consegue che, avendo il ricorrente partecipato alla selezione per la valutazione dell'idoneità nella giornata del 2.03.2022, l'unico Verbale di interesse è quello della predetta giornata, che gli è già stato tempestivamente inviato in data 01.04.2022, a seguito della primarichiesta di accesso agli atti.

Quanto invece ai verbali delle prove del 29.03.2022, 21.04.2022 e 11.05.2022 richiesti e non ottenuti dal ricorrente si rileva che il sig. Calzolari, nemmeno con il ricorso, ha fornito elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti.

Si tratta infatti di selezioni effettuate in diverse e successive giornate di avviamento a selezione organizzate fino alla copertura dei 22 posti a bando perché i candidati precedentemente convocati non avevano risposto alla convocazione o non avevano superato le prove di idoneità.

Pertanto, le domande formulate ai candidati nelle altre giornate di selezione sono pubblicate sul sito internet dell'AOU di Bologna all'indirizzo <https://www.aosp.bo.it/it/content/avviamento-selezione-ai-sensi-dellart-16-15687-presso-lirccs-azienda-ospedaliero-universit-0> (doc. 28 e doc. 27 cit.) da cui lo stesso ricorrente ha già estratto l'elenco degli idonei/non idonei delle prove depositati con il ricorso.

Difetta quindi nel caso in questione quel nesso di necessaria strumentalità che deve avvincere la richiesta di ostensione rispetto al documento cui si intende accedere, configurandosi piuttosto la pretesa sottesa all'istanza del ricorrente come finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Per la giurisprudenza infatti l'art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 opportunamente esclude dall'accesso le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che lo strumento dell'accesso documentale, postulando, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990 un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2737 del 29 aprile 2019)

Del resto, "il diritto all'accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata; ne consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante" (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2017, n. 4346).

L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è quindi infondata.

PQM

Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, previa reiezione dell'istanza cautelare e dell'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi che ci si riserva di più ampiamente esporre con successive difese scritte ed orali.



Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

* * *

7. In data 10 giugno 2022 questa difesa ha depositato la seguente memoria cautelare:

* * *

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
SEZ. I - RG 361/2022

MEMORIA CAUTELARE

In favore del Sig. Davide Calzolari (C.F. CLZDVD76A20A944M),

Avv. Jessica Proni

* * *

Letta la memoria di costituzione di IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con la presente memoria si intende svolgere le seguenti eccezioni rispetto a quanto argomentato da controparte.

I. Sulla giurisdizione

La giurisdizione è devoluta al giudice ordinario nelle ipotesi in cui l'avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 si configuri come una **semplice chiamata su base numerica**, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime. In questi casi, coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione.

Nel caso di specie, non si è trattato di una semplice chiamata su base numerica.

Ed infatti, i candidati collocati in posizione utile sono stati sottoposti a due prove tecniche rispetto alle quali, specie per quanto riguarda la prova orale, l'Amministrazione ha conservato un largo margine discrezionale, facendo conseguentemente venire meno il diritto soggettivo all'assunzione in capo ai partecipanti alla selezione.

Ebbene, se la giurisdizione deve essere individuata sulla base della posizione giuridica dell'interessato, nel caso in esame la posizione soggettiva che in concreto si è venuta a configurare in ragione della peculiarità delle prove predisposte dall'Amministrazione non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, di qui la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

II. Sull'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato

Seguendo il ragionamento sostenuto da controparte in punto di giurisdizione, le prove sostenute nella presente procedura sarebbero meramente idoneative e da qui discenderebbe il venir meno della natura concorsuale della procedura.

Controparte entra, tuttavia, in **contraddizione** nel momento in cui impone la notifica ad un controinteressato. Ed infatti, le procedure idoneative non richiedono la notifica ad alcun controinteressato in quanto la valutazione di idoneità dell'uno non pregiudica la posizione soggettiva dell'altro.



Nel caso di specie, una graduatoria c'è in quanto le prove sono svolte nell'ordine di collocamento. Per tale ragione, la notifica al controinteressato è stata correttamente effettuata in favore di un soggetto risultato idoneo nella stessa seduta di esami del ricorrente.

La domanda proposta con il presente ricorso è peraltro volta ad una ripetizione della prova orale, da svolgersi sulla base di criteri oggettivi e chiari, che l'Amministrazione deve comunicare e condividere con i candidati prima dello svolgimento delle prove.

L'accoglimento del ricorso ha effetti pregiudizievoli sui candidati risultati idonei nella seduta in cui è stato esaminato il ricorrente, tra i quali rientra il sig. Meccentelli, a cui è stato opportunamente notificato il ricorso.

III. IV. V. Sulla tempestività del ricorso, sui motivi di merito e sul periculum

Per quanto concerne questo aspetto si rinvia a quanto già esplicitato in sede di ricorso, ribadendosi sommariamente che:

- 1. la lesione derivante dal giudizio di inidoneità è stata percepita dal ricorrente solo con la presa visione del verbale delle operazioni di esame da cui sono emersi i criteri, MAI precedentemente COMUNICATI dall'Amministrazione ma solo riportati nel verbale reso noto mediante istanza di accesso agli atti, sulla base dei quali sono state svolte le prove orali;*
- 2. l'avviso di avvio della procedura delineava criteri di valutazione oggettivamente diversi e indubbiamente vaghi rispetto a quelli concretamente seguiti dalla commissione nello svolgimento delle prove orali;*
- 3. si sta trattando della posizione giuridica di una persona priva di reddito, per il quale l'accoglimento della presente domanda cautelare incide direttamente e profondamente sulla sua condizione di vita.*

Per tutte le superiori considerazioni, si insiste nelle già rassegnate conclusioni.

Bologna, 10.06.2022

Avv. Jessica Proni

* * *

8. In data 11 giugno 2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, depositando il seguente atto di costituzione:

* * *

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE IRICORSO R.G. 361/2022
promosso da

DAVIDE CALZOLARI

contro:

- AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA, in persona del Direttore pro tempore;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore;
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. in persona del legale rappresentante pro tempore.



MEMORIA DI COSTITUZIONE

DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA

Si costituisce nel presente giudizio l'agenzia regionale per il Lavoro Emilia- Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, codice fiscale 91388210378, in persona del Direttore in carica Paola Cicognani, rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, come da procura posta su foglio separato ai fini dell'invio telematico, dall'avv. Gaetano Puliatti (codice fiscale PLTGTN64D18A462X; indirizzo PEC: gaetano.puliatti@postacert.regione.emilia-romagna.it; fax 051.4689688) e dall'avv. Claudia Menini (codice fiscale MNNCLD66C57F461Y; indirizzo PEC: claudia.menini@postacert.regione.emilia-romagna.it; fax 051.4689688), entrambi dell'Avvocatura della Regione Emilia Romagna, con domicilio eletto presso la medesima Avvocatura in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52.

* * *

Per comprendere la posizione che riveste l'Agenzia per il Lavoro Emilia- Romagna nella presente controversia occorre partire dal dato normativo contenuto nell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" di cui si riporta di seguito il comma1.

"1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti."

Sulla base della citata normativa, l'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia- Romagna (che svolge la funzione di governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro nel territorio regionale): 1) su richiesta degli Enti interessati all'assunzione di lavoratori (da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) avvia alla selezione, tramite avviso pubblico, gli iscritti alle liste di collocamento ed in quelle di mobilità; 2) formula la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda, previa verifica dei requisiti di partecipazione, tenuto conto delle diverse graduatorie rinvenibili nelle liste di collocamento delle circoscrizioni territorialmente competenti.

Sulla base della suddetta graduatoria formulata dall'Agenzia regionale, l'ente interessato all'assunzione espleta la procedura selettiva finalizzata all'individuazione dei soggetti da assumere.

* * *

Con la determinazione n. 985/2021 [doc. 1] è stato approvato l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione finalizzata alla copertura di 22 posti di "coadiutore amministrativo" presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS - Policlinico Sant'Orsola.

Con la determinazione n. 1389/2021 [doc. 2] è stata approvata la graduatoria dei soggetti avviati alla selezione. Tra i soggetti avviati alla selezione vi era anche il sig. Davide Calzolari, odierno ricorrente.

La procedura selettiva è stata interamente espletata dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS - Policlinico Sant'Orsola (che ha successivamente provveduto alle assunzioni degli idonei).

In esito a detta procedura il sig. Calzolari è stato ritenuto non idoneo e pertanto non è stato assunto.

Con il ricorso qui avverso sono stati impugnati - oltre agli atti relativi alla procedura selettiva - i citati atti adottati dall'Agenzia del Lavoro.

* * *



Tutto ciò chiarito, per quanto concerne la posizione dell'Agenzia per il Lavoro (intimata unitamente alla Regione Emilia-Romagna e all'Azienda Ospedaliero – Unioersitaria di Bologna IRCCS – Policlinico Sant'Orsola), il ricorso risulta palesemente inammissibile.

Come già detto, in esito alla procedura selettiva il sig. Calzolari è risultato non idoneo e di tale esito negativo si duole con il ricorso. In particolare, con l'unica censura formulata, il sig. Calzolari lamenta che: a) nell'avviso pubblico veniva specificato che dal colloquio orale doveva esclusivamente <<emergere una buona conoscenza della lingua italiana>>; b) solo successivamente ed in particolare nel verbale delle operazioni di esame del 3 marzo 2022, la Commissione ha aggiunto i seguenti criteri di selezione << "La Commissione valuterà le prove sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell'esposizione, nonché della capacità di sintesi, della **padronanza dell'argomento** e della consapevolezza del posizionamento della figura professionale all'interno di un'organizzazione complessa. Tale complesso di conoscenze costituisce requisito minimo indispensabile per l'idoneità">>; c) i suddetti criteri sono illegittimi non solo perché stabiliti in un momento successivo rispetto all'avviso pubblico, ma anche perché nel predetto avviso non sono indicate le materie del colloquio; d) ergo, il colloquio non poteva che avere ad oggetto la sola conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, la censura formulata ha per oggetto l'espletamento della prova concorsuale, in particolare della prova orale.

Invero, tra le deduzioni contenute nel ricorso, vi è anche un rilievo avverso la formulazione del bando, precisamente laddove si afferma che nel bando l'indicazione delle materie della prova orale sarebbe << ... assente o quantomeno eccessivamente generica>>.

Da tale rilievo, tuttavia, parte ricorrente fa discendere una censura – appunto l'unica censura formulata – non avverso il bando, ma avverso l'esito di non idoneità alla prova concorsuale sostenuta: <<Stante la genericità della prova il criterio di valutazione indicato nel bando non poteva che avere ad oggetto la sola conoscenza della lingua italiana>>.

In definitiva, pertanto, il ricorso non contiene alcuna censura né avverso i contenuti dell'avviso pubblico (che costituisce la lex specialis della procedura selettiva) né avverso la graduatoria dei soggetti avviati alla selezione (tra i quali, come già detto, vi era anche il sig. Calzolari, che infatti ha regolarmente sostenuto le prove).

Il sig. Calzolari avrebbe dovuto intimare unicamente l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna IRCCS – Policlinico Sant'Orsola; non l'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna (e tantomeno la Regione Emilia- Romagna, che non ha emesso alcuno degli atti impugnati).

Da ciò risulta la palese inammissibilità del ricorso per quanto concerne l'intimata Agenzia per il Lavoro.

Non si può non rilevare, in ogni caso, che il rilievo sulla formulazione del bando è palesemente infondato. Il bando, infatti, indicava analiticamente le mansioni lavorative della figura professionale (doc. 1 - pag. 8) e prevedeva l'espletamento (oltre che di una prova scritta con quesiti a risposta multipla) di

<<un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento dal quale deve emergere una buona conoscenza della lingua italiana>>.

Tanto precisato, davvero non si comprende come la difesa avversaria possa sostenere che l'indicazione nel bando delle materie della prova orale sarebbe <<... assente o quantomeno eccessivamente generica>>.

Tanto dedotto ed argomentato, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale rigettare il ricorso qui avverso in quanto inammissibile e comunque infondato.

Con vittoria di spese e compensi legali.



Bologna, 9 giugno 2022.”

* * *

9. In data 29 giugno 2022 il Tribunale Amministrativo, a seguito della camera di consiglio cartolare del 15 giugno 2022, con sentenza n. 522/2022 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudizio in favore del giudice ordinario. Si riporta di seguito il testo della sentenza:

* * *

**“REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, proposto da Davide Calzolari, rappresentato e difeso dall'avvocato Jessica Proni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia - Romagna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola, non costituiti in giudizio; Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Puliatti, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Menini in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52; Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Caravita, Simona Maietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gian-Domenico Meccentelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il ricorrente vienedichiarato non idoneo nella prova orale per la selezione di n. 22 posti percoadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitariadi Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per il LavoroEmilia-Romagna e di Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale del lavoro - con determinan. 985 del 26/7/2021 previa specifica richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera universitaria Sant'Orsola approvava l'avviso pubblico per la selezione ex art. 16 legge n. 56/87 volta alla copertura di n.22 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B.

L'avviso in questione prevedeva una selezione sulla base delle liste di collocamento e, in prosieguo, due prove costituite da un test con quesiti su argomenti di cultura generale e conoscenze informatiche e un colloquio.

Il ricorrente, sig. Calzolari Davide partecipava a tale procedura selettiva collocandosi al 17 posto della graduatoria del collocamento con punti 109, quindi svolgeva le anzidette due prove all'esito delle quali risultava però non idoneo.

L'interessato ha impugnato così il provvedimento n.12498 del 2/3/2022 dell'Azienda ospedaliera Sant'Orsola nella parte in cui viene dichiarato non idoneo nella prova orale, la determinazione n. 302 del 5/5/2022 recante l'elenco degli idonei/ non idonei nella parte in cui viene confermata la non idoneità e gli altri atti ivi indicati.

Attiva poi in detto gravame l'azione ex art. 116 , 2° comma per ottenere la declaratoria del proprio diritto di accesso ad alcuni atti richiesti in visione e denegati.

Nei confronti degli atti impugnati deduce molteplici profili di illegittimità sub specie della violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari aspetti.

Il ricorrente ha poi fatto richiesta di concessione dell'ammissione al patrocinio dello Stato cui è stato ammesso dalla Commissione sedente presso questo TAR.

Si è costituito in giudizio l'IRCSS - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna che ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione di questo tribunale amministrativo e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.

Il Collegio ritiene di richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di definire la causa con sentenza semplificata ex artt. 73 e 60 c.p.a. relativamente a possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata ex adverso dalla parte resistente sia fondata.

La procedura in parola è stata attivata ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 secondo cui...
"le Amministrazioni effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base delle selezioni effettuate tra iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità che abbiano



la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego". Trattasi di una procedura che non

ha natura concorsuale perché non è previsto alcun momento valutativo della preparazione e della professionalità del candidato e neppure una verifica comparativa tra i vari candidati.

Sul punto l'orientamento giurisprudenziale circa la devoluzione al giudice ordinario delle controversie riguardanti l'avviamento alle selezioni degli iscritti nelle liste di collocamento (come avvenuto nel caso di specie) è consolidato (cfr Tar Basilicata n. 639/2020; Tar Lombardia Milano sez. III n. 2885/2012; Cons. Stato Sez. V n. 6909) e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale assunto interpretativo.

Nella specie non si rinviene un procedimento di tipo selettivo, ma solo la formazione di un elenco ad essere avviati alla selezione in base alla posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi dichiarati e posseduti.

Né a mutare la natura in questione della procedura può valere la previsione dell'espletamento delle prove di idoneità di cui al bando di che trattasi, posto che le stesse sono prive di discrezionalità tecnica e mirate unicamente ad accertare la materiale idoneità di chi è inserito in graduatoria a svolgere le mansioni per cui concorre (cfr Tar Napoli sez. II n. 5885/2019; Tar Bologna sez. II n. 146/2009)

Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato nella specie il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere al controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.

Relativamente all'azione di accesso attivata ex art. 116, 2ª comma c.p., essa è completamente assorbita dai profili di difetto di giurisdizione qui ritenuti fondatamente sussistenti.

Quanto alle spese di causa, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, mentre vanno liquidate al difensore della parte ricorrente le spese relative al procedimento di ammissione al patrocinio dello Stato che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà essere eventualmente riassunta nei termini di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo

Compensa tra le parti le spese processuali mentre liquida al difensore della parte ricorrente la somma di euro 1,500,00 quale corrispettivo spettante in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022"

* * *



10. In data 29 luglio 2022 il Consiglio dell'ordine forense di Bologna ha ammesso il sig. Davide Calzolari al beneficio del patrocinio a spese dello stato per l'instaurando giudizio dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Bologna (doc. 24).

CONSIDERATO CHE

È precipuo interesse del ricorrente vedere pronunciato da Codesto Ecc.mo Giudice, ritenuto munito di giurisdizione, l'accoglimento della propria domanda originariamente posta nel giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna, con i dovuti adeguamenti conseguenti alla interventuna *traslatio iudicii*.

Richiamandosi integralmente alle argomentazioni già riportate nell'atto di ricorso innanzi al Tar, si sintetizzeranno i motivi di ricorso, declinandoli in ragione del mutamento di giurisdizione.

* * *

IN FATTO

Quanto alla descrizione dei fatti per cui è causa, si rinvia integralmente alla descrizione dei fatti riportata nel ricorso innanzi al Tar Emilia-Romagna, giù testualmente sopra riportato.

Il presente giudizio ha, sinteticamente, ad oggetto il giudizio di inidoneità del ricorrente nella prova orale nella procedura per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (doc. 1).

IN DIRITTO

ILPROVVEDIMENTO RECANTE IL GIUDIZIO IN INIDONEITA' DEVE ESSERE ANNULLATO/DISAPPLICATO IN QUANTO AFFETTO DA:

- I. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA: CRITERI DI VALUTAZIONE DIFFORMI DALL'AVVISO PUBBLICO;
- II. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.3 D.P.R. n. 487 del 1994: MANCATA INDICAZIONE DELLE MATERIE D'ESAME;



III. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA: DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La valutazione di inidoneità della prova orale del sig. Calzolari è illegittima e merita l'annullamento/disapplicazione in quanto:

- I. motivata sulla base di criteri diversi e difformi da quelli indicati nel bando;
- II. svolta su materie non specificate nel bando;
- III. vi è una disparità di trattamento tra i concorrenti esaminati nelle prime sedute rispetto a quelli esaminati in quelle successive poiché i criteri e le materie di esame vengono esplicitati di volta in volta dalla Commissione nel corso dello svolgimento delle prove e in via induttiva dalle domande sottoposte ai candidati.

I. La Commissione ha valutato non idoneo il sig. Calzolari nella prova orale in quanto *“il candidato ha risposto alla domanda in maniera **generica** con **imprecisioni**, senza utilizzare la terminologia corretta”*.

Si evidenzia, tuttavia, come nell'avviso di avvio della procedura veniva specificato che dal colloquio orale doveva esclusivamente *“emergere una buona **conoscenza della lingua italiana**”*.

Solo successivamente, ed in particolare nel verbale delle operazioni di esame del 3 marzo 2022 redatto in pari data, la Commissione ha aggiunto i seguenti criteri di selezione: *“La Commissione valuterà le prove sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell'esposizione, nonché della capacità di sintesi, della **padronanza dell'argomento** e della consapevolezza del posizionamento della figura professionale all'interno di un'organizzazione complessa. Tale complesso di conoscenze costituisce requisito minimo indispensabile per l'idoneità”* (doc. 1 pag. 5).

Questo nuovo criterio è a ben vedere illegittimo non solo perché indicato in un momento successivo rispetto all'avviso pubblico di avvio della procedura, ma soprattutto perché nel predetto avviso non sono state indicate le materie dell'esame



orale sulla base delle quali sarebbe stato possibile valutare la padronanza degli argomenti.

L'esame orale avrebbe dovuto solamente vertere sulle "attività previste per il profilo in argomento", senza ulteriori ed opportune specificazioni di sorta.

II. L'indicazione delle materie della prova orale è dunque assente o quantomeno eccessivamente generica, in manifesta violazione dell'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale "Il bando di concorso (...) deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali".

L'avviso di avvio della selezione in oggetto afferma in modo estremamente vago che verrà svolto "un colloquio relativo all'ambito di attività previste per il profilo in argomento".

Stante la genericità della prova, il criterio di valutazione indicato nel bando non poteva che avere ad oggetto la sola conoscenza della lingua italiana.

Tuttavia, tale requisito non è stato poi applicato dalla Commissione, essendosi questa focalizzata sull'assenza un linguaggio tecnico relativo ad una materia mai meglio specificata nell'avviso pubblico.

A questo proposito, preme evidenziare che la presente procedura selettiva è stata ritenuta dal TAR felsineo privo di alcun tratto tipico delle procedure concorsuali e, per tale ragione, è stata declinata la giurisdizione in favore di Codesto Giudice Ordinario. Ed infatti, in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle **liste di collocamento** ed a quelle di mobilità ex art. 16 L. n. 56/1987, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una **semplice chiamata** su base numerica, secondo **l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste** medesime, sicché **coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento** a selezione e quindi all'assunzione (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 18/02/2021, n. 64; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/06/2017, n. 14432; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/05/2017, n. 11906).



III. A ciò va aggiunto che l'indicazione postuma dei criteri di valutazione e delle materie di esame, se osservata unitamente alle modalità operative di selezione mediante suddivisione in gruppi di 54 partecipanti per volta, determina una **disparità di trattamento** tra i concorrenti.

Ciò in quanto le materie di esame nonché i criteri di valutazione vengono esplicitati nel corso delle prove dalla Commissione, comportando un vantaggio degli ultimi chiamati rispetto ai primi che possono avere accesso a maggiori informazioni rispetto ai primi chiamati.

Anche per tale ragione si insiste per l'annullamento/disapplicazione dell'atto portante il giudizio di inidoneità del ricorrente.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

Nelle considerazioni che procedono risiede il *fumus boni iuris* del ricorso.

Altrettanto lampante risulta il pregiudizio gravissimo che il ricorrente subisce dagli atti impugnati in esito ai quali si vede illegittimamente privato delle possibilità di prendere servizio nella posizione lavorativa oggetto della procedura.

Aggiungasi altresì che, anche con riguardo al bilanciamento degli interessi, l'ammissione con riserva del ricorrente al periodo di prova per il ruolo oggetto della procedura costruisce lo strumento che consente di preservare le esigenze di tutti, ivi comprese quelle dell'Amministrazione che altrimenti si esporrebbe a possibili azioni risarcitorie da parte del ricorrente e degli altri candidati in caso di accoglimento nel merito del presente ricorso.

Ciò premesso, in accoglimento della presente domanda d'urgenza, si auspica che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'annullamento/disapplicazione dei provvedimenti di inidoneità oggetto di doglianza del presente contenzioso e conseguentemente disporre l'ammissione del ricorrente alla posizione lavorativa per cui è causa.

* * *



SUL DINIEGO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., nonché ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si domanda a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare all'Amministrazione resistente l'ostensione dei verbali e degli atti concernenti le ulteriori prove concorsuali della procedura in oggetto, illegittimamente dalla medesima diniegati (docc. 17 e 18).

Ebbene, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione, l'interesse diretto ed attuale del ricorrente sussiste anche con riguardo all'ostensione degli atti delle sedute della procedura differenti da quella in cui il sig. Calzolari è stato esaminato.

Ciò in quanto il ricorrente, come espressamente indicato nella domanda di accesso (doc. 15), ha diritto ex art. 24 comma 7 l. 241/1990 a difendere i propri diritti e interessi, nello specifico quelli tutelati nell'instaurando giudizio, che sorgono con la partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, facendo assurgere in capo all'istante una posizione differenziata in ragione della sua qualifica di partecipante al concorso.

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. Davide Calzolari, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al TAR Emilia-Romagna, sede Bologna e qui riportato in termini speculari con opportuni adattamenti in relazione al presente giudizio,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

a Codesto Ecc.mo Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni adempimento in rito ritenuto necessario, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

I. IN VIA D'URGENZA: previa sospensione/disapplicazione dell'efficacia del giudizio di inidoneità del ricorrente (doc. 1), disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla posizione concorsuale relativa alla procedura selettiva per cui è causa;



II. IN VIA PRINCIPALE: annullare/disapplicare il giudizio di inidoneità del ricorrente e conseguentemente accertare, pronunciare e dichiarare anche nel merito il diritto del sig. Davide Calzolari a prendere servizio per la posizione della procedura concorsuale per cui è giudizio, condannando l'Amministrazione resistente a consentire tale immissione adottando all'uopo i necessari atti e provvedimenti;

III. IN VIA SUBORDINATA: ordinare all'Amministrazione resistente la ripetizione della valutazione della prova orale del ricorrente;

IV. con ogni conseguenza di ragione e di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

V. Anche in via istruttoria ex art. 210 c.p.c., ordinare all'Amministrazione resistente l'ostensione dei verbali delle prove del concorso.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che pertanto il C.U. di euro 259,00 è esente per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Verbale di valutazione del 02.03.2022;
2. Esiti prove del 02.03.2022;
3. determinazione n. 302 del 05.05.2022 con "esito finale parziale" dell'elenco degli idonei;
4. Avviso pubblico del 26.07.2021 di avvio alla selezione;
5. Graduatoria ISEE del 29.11.2021;
6. Nomina commissione di Concorso;
7. Telegramma di convocazione dei candidati con titolo di preferenza per il 21.01.2022;
8. Idonei alla prova del 21 gennaio 2022;
9. Telegramma di convocazione per il 2 marzo 2022 dei candidati dal n. 1 al n. 54;
10. Telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 55 al n. 102 per il 29 marzo 2022;
11. Esiti prove del 29 marzo 2022;



12. Telegramma di convocazione rivolta ai candidati dal n. 103 al n. 135 per il 21 aprile 2022 – terza seduta;
13. Esiti prove del 21 aprile 2022;
14. Invito a presentarsi alle prove dell'11 maggio 2022;
15. Seconda istanza di accesso agli atti del 6 maggio 2022.
16. Integrazione alla seconda istanza di accesso agli atti;
17. Risposta secondo accesso agli atti - diniego;
18. Frontespizio seconda risposta accesso agli atti;
19. Frontespizio risposta prima istanza di accesso agli atti del 08.03.2022;
20. Risposta prima istanza accesso agli atti del 01.04.2022;
21. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15.04.22;
22. Relazione annessa all'istanza di patrocinio a spese dello Stato;
23. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 04.05.2022.
24. Ammissione patrocinio a spese dello Stato del 29 luglio 2022.

Bologna, 28 agosto 2022

Avv. Jessica Proni



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione della valutazione di inidoneità del ricorrente e dei provvedimenti a questo presupposti e conseguenti;
- ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire un **potenziale** interesse contrario degli altri partecipanti alla procedura le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;
- al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai controinteressati necessari, qualora ritenuti tali da Codesto Tribunale.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;
- la notificazione per pubblici proclami è estremamente onerosa;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;
- La giurisprudenza, applicando l'art. 151 c.p.c., ha autorizzato forme alternative di notifica mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione resistente;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, si formula

ISTANZA

affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, valutatane l'opportunità,



AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei partecipanti alla procedura selettiva oggetto del presente giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, RG del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione resistente;
- c) indicazione dei controinteressati con la seguente generica indicazione:
“controinteressati all'accoglimento della domanda del ricorso promosso dal sig. Davide Calzolari per l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento n. 12498 del 02.03.2022 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola nella parte il ricorrente viene dichiarato non idoneo nella prova orale per la selezione di n. 22 posti per coadiutore amministrativo cat. B presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi”;
- d) Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna, 28 agosto 2022

Avv. Jessica Proni

